



Istituto per l'Oriente
“C.A. Nallino”

Centro Interdisciplinare
di Studi sul Mondo Islamico
“Francesco Castro”



الكتاب و الميزان

IL LIBRO E LA BILANCIA Studi in memoria di Francesco Castro

a cura di

MASSIMO PAPA - GIAN MARIA PICCINELLI
DEBORAH SCOLART

Tomo II



Edizioni Scientifiche Italiane

الكتاب و الميزان

Il Libro e la Bilancia

Scritti promossi da



Istituto per l'Oriente “C.A. Nallino”
Roma



Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Centro Interdisciplinare di Studi
sul Mondo Islamico “Francesco Castro”

in collaborazione con



Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”



Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Giurisprudenza



Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza



Università degli Studi di Torino
Facoltà di Giurisprudenza



Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Master Universitario in Sistema Giuridico
Romanistico, Unificazione del diritto



Istituto per l'Oriente
“C.A. Nallino”



Centro Interdisciplinare
di Studi sul Mondo Islamico
“Francesco Castro”

الكتاب و الميزان

IL LIBRO E LA BILANCIA

Studi in memoria di Francesco Castro

a cura di

MASSIMO PAPA - GIAN MARIA PICCINELLI
DEBORAH SCOLART

Tomo II



Edizioni Scientifiche Italiane

PAPA, Massimo; PICCINELLI, Gian Maria; SCOLART, Deborah (*a cura di*)
الكتاب و الميزان Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro - tomo II
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011
pp. X + 766; 24 cm
ISBN 978-88-495-2213-6

© 2011 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniiesi.it
E-mail: info@edizioniiesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Via delle Erbe, 2 - 20121 - Milano; tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

INDICE

Tomo primo - Il Libro

Prefazione	XIII
Breve biografia accademica	XVI
DANIELA AMALDI - RAOUDHA MEDIOUNI Un attacco a Ṭāhā Ḥusayn	3
SERGIO BALDI Dating Arabic Loans in Kanuri	9
MICHELE BERNARDINI I matrimoni reali nel mondo turco del '300	19
LAURA BOTTINI Tre resoconti di Muḥammad al-Kaššī sugli <i>Aṣḥāb al-iḡmā'</i> Note preliminari	31
PAOLO BRANCA Il Corano: alcuni problemi testuali ne <i>al-itqān fī 'ulūm al-qur'ān</i> di al-Suyūtī	45
DANIELA BREDI <i>Nayā Qānūn</i> , la nuova legge	57
MICHELE BRONDINO Garibaldi e il Maghreb nella corrispondenza consolare tra Tunisi, Tangeri e Torino (1848-1850)	71
GIAMPAOLO CALCHI NOVATI Suez 1956 e Italia: fra Mediterraneo e Atlantico	83
ISABELLA CAMERA D'AFFLITTO Il rapporto tra religione e letteratura in alcune autobiografie di donne arabe	103
MASSIMO CAMPANINI Diritto islamico o modelli islamici di diritto? Note su soggettività ed oggettività nella giurisprudenza islamica	111
GIACOMO E. CARRETTO Il vecchio IPO e i cappelli delle fate	121
FRANCESCA CORRAO L'ultimo esilio	129

VIII

INDICE

GIUSEPPE COSSUTO

La legittimazione dinastica nell'Impero ottomano nei primi anni
del XVII secolo tra identità islamiche e rivolte crimeane

149

LORENZO DECLICH

La Tipografia sultanale di Zanzibar (1880-1897)
e la 'rinascita' della tradizione giuridica ibadita

181

VALERIA FIORANI PIACENTINI

Pearls, Rubies, Silks and Stallions from the Gulf ...
and Mediterranean Pirates (1476-1477 aD)

205

MIRELLA GALLETTI

La Bilancia giuridica nel Kurdistan iracheno (1920-1992)

217

CLAUDIO LO JACONO

L'assassinio di ʻUṭmān ibn ʻAffān nel *Kitāb al-Futūḥ*
di ibn Aṭam Al-Kūfī

239

TEKESTE NEGASH

The status of Islamic Law in Ethiopia:
introduction to an unexplored research subject

257

NINO PELLITTERI

‘Ulamā’ e qudāt maghribini a Damasco secondo il dizionario
biografico di Naġm al-Dīn Muḥammad al-Ghazzī (sec. XVI-XVII)

279

ROMAIN RAINER

Ardito Desio e Emilio Scarin
Per il problema dell'acqua nell'oasi di Ghat (1938)

293

MARCO SALATI

Un documento sull'uso della *hisba* dai registri dei tribunali sciaraitici
di Aleppo (1070/1660) conservato negli archivi della biblioteca
nazionale "Cirillo e Metodio" di Sofia

313

BIANCAMARIA SCARCIA AMORETTI

Spigolature intorno
al tema del matrimonio temporaneo (*nikāh al-mut̄a*)

319

GIULIO SORAVIA

Morte e sepoltura nell'Indonesia non islamica

341

IRMA TADDIA

Fra etiopistica e islamistica: Martino Mario Moreno

357

MICHELE VALLARO

Quanti traduttori all'inferno?

367

INDICE

IX

Tomo secondo – La Bilancia

GUIDO ALPA	
Risposte al «Questionario del CCBE sul futuro del diritto contrattuale europeo»	383
ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ	
Il diritto come freno. Appunti giuridici a margine di una lettura della <i>Mugaddima</i> di ibn Haldūn	401
SILVIA ANGIOI	
Il ruolo della Gran Bretagna nella repressione della tratta degli schiavi e il sistema di accordi stipulati durante il XIX secolo	411
GABRIELLA AUTORINO STANZIONE	
Patrimonio, persona e nuove tecniche di “governo del diritto”: incentivi, premi, sanzioni, alternative	435
PAOLA BIANCHI	
Una questione storiografica: la c.d. “canonizzazione”	455
MAURICE BORRMANS	
Qu’en est-il de la «nouvelle <i>Mudawwana</i> » marocaine?	479
FAUSTO CAGGIA	
Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle mutilazioni genitali femminili	499
IDA CARACCIOLLO	
Diritto internazionale e contrasto al traffico illecito di migranti clandestini	539
RICCARDO CARDILLI	
Precisazioni romanistiche su 合同 e 诚实信用	551
LUCA CASTELLANI	
Diritto del commercio internazionale e paesi islamici: brevi considerazioni	573
MARIA CLELIA CICIRIELLO	
La tutela delle comunità religiose islamiche nella interpretazione evolutiva della convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali	581
VALENTINA M. DONINI	
La legge tunisina sulla protezione dei dati personali 63/2004 Tutela della privacy o limitazione della libertà di informazione?	599

PAOLO GALLO Il trust	623
ALBERTO GERMANÒ I contratti agrari nel Sommario di diritto malechita di Ḥalīl ibn Ishāq	645
UMBERTO LEANZA Regime giuridico internazionale dei porti del Mediterraneo	661
RAFFAELE LENER Circulation and “transplants” of investor protection models in Europe The Italian regulation of conflicts of interests	681
ALESSANDRO MANCINELLI La legislazione di Giustiniano I nell’Oriente cristiano	697
FABIO MARTELLI <i>De tribus impostoribus</i>	719
MAGDALENA MARTINEZ ALMIRA The assignment of credit through bills of exchange and transmission documents in Andalusi law	751
FRANCESCO MENNILLO L’autodeterminazione del minore in caso di coppie in <i>disparitas cultus</i>	801
PIER GIUSEPPE MONATERI Legge e incarnazione	811
LUCIANO MUSSELLI Religioni e forme antiche e nuove di esercizio del potere Riflessioni in prospettiva comparatistica con particolare riguardo all’Islam	821
LUIGI NONNE Il prestito ad interesse nel diritto islamico tra solidarietà e profitto	831
FABRIZIO NUNÈ L’inadempimento contrattuale in recenti casi della giurisprudenza siriana	875
MAURIZIO OLIVIERO Forme di Stato e forme di governo nei Paesi Islamic profili di metodo e tendenze costituzionali	883
ELISABETTA PALICI DI SUNI La lingua tra globalizzazione, identità nazionale e identità minoritarie	893
MASSIMO PAPA La legge dello statuto personale degli sciiti duodecimani d’Afghanistan. Prime riflessioni	911

GIANLUCA PAROLIN	
La <i>šari‘a</i> nella giurisprudenza della corte costituzionale suprema egiziana. La sentenza del 15 gennaio 2006, n 113/XXVI	929
ALDO PETRUCCI	
Radici storiche e circolazione dei modelli giuridici nelle regole relative alla determinazione del corrispettivo in denaro di alcuni progetti di unificazione del diritto contrattuale	949
GIAN MARIA PICCINELLI	
La finanza islamica tra crisi globale e innovazione: la prospettiva europea	977
BARBARA POZZO	
La stratificazione delle fonti del diritto in India e la disciplina della proprietà fondiaria: i poteri dello <i>zamindar</i> dal dominio dei Moghul all'avvento del Raj britannico	999
GIULIO PROSPERETTI	
Welfare lavoristico e universalistico nella costituzione materiale	1017
PIETRO RESCIGNO	
Islam e diritto privato	1039
RODOLFO SACCO	
Poveri strumenti per un affascinante disegno	1045
SANDRO SCHIPANI	
I codici di giustiniano come modello di ricerca della <i>consonantia</i> nelle trasformazioni e riforme del diritto e della società, e i codici moderni	1057
DEBORAH SCOLART	
Lo <i>zina</i> ’ <i>bi-l-ğabr</i> in Pakistan Dalla <i>zina ordinance</i> del 1979 al <i>women protection act</i> del 2006	1073
OBERDAN T. SCOZZAFAVA	
Vittorio Scialoja e la proprietà pubblica dei beni demaniali	1093
CRISTINA SIMONETTI	
Scrittura e diritto nel vicino oriente antico Le alienazioni immobiliari dal III al II millennio a.C.	1109
ANGELO VENCHIARUTTI	
La <i>kafāla</i> islamica al cospetto dell'ordinamento italiano	1131

Cristina Simonetti

SCRITTURA E DIRITTO NEL VICINO ORIENTE ANTICO.
LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI
DAL III AL II MILLENNIO A.C. *

*O voi che credete, quando contraete un debito
a scadenza fissa, scrivetelo, e lo scriva fra voi
uno scrivano, con giustizia, e non rifiuti lo scrivano
di scrivere come Iddio gli ha insegnato
(Corano, II, 282)¹*

Il Profeta parla della necessità di utilizzare la scrittura per regolare alcuni rapporti obbligatori, spiegandone il motivo: «[...] non vi disgusti metter per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, fissandone il termine di scadenza: questo è cosa più giusta presso Dio e più acconcia alla testimonianza, e più facile a non farvi venire dubbi» (*Cor.* II, 282). La scrittura serve,

* – L'opportunità di scrivere un contributo per gli scritti in onore di Francesco Castro mi è giunta poco dopo il mio ingresso al Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza del secondo ateneo romano e l'ho subito colta con grande piacere per vari motivi e nonostante alcune remore. Queste ultime si riducono a due: non ho avuto il privilegio di conoscere di persona il Professor Castro, di cui, però mi era nota la fama da tempo, e il mio campo di ricerca, pur essendo orientalistico, si colloca molto più indietro nel tempo rispetto all'emergere della cultura islamica. Il Vicino Oriente antico, di cui mi occupo, ha un ambito temporale che arriva alla conquista di Babilonia da parte di Ciro, cioè prima dell'avvento dei Persiani: le mie competenze, quindi, cessano più di mille anni prima della nascita del Profeta. I motivi, però, che mi hanno spinta ad accettare con entusiasmo l'invito, e che in qualche modo si legano a queste prime perplessità, li ho trovati molto più forti: gli orizzonti geografici dell'espansione islamica sono gli stessi in cui si muovono gli antichi popoli di cui mi occupo e che rappresentano, quindi, le radici, seppur lontanissime e dimenticate, e per certi versi anche negate, di quella cultura. E poi la comune appartenenza al vasto campo dell'orientalismo, che, com'è noto, in Italia, e a Roma in particolare, nasce proprio dalla semitistica, tanto ebraica quanto islamica. Il settore di cui mi occupo, infatti, sorge dalle costole della filologia semitica, ad opera di due grandi studiosi, entrambi noti anche per i loro interessi arabistici, e cioè Giorgio Levi della Vida e Sabatino Moscati, dei quali i miei professori sono stati allievi. E venendo più specificamente all'antico diritto orientale, è sempre nell'ambito della semitistica che viene a collocarsi, per i suoi interessi di diritto orientale antico, Edoardo Volterra, alla cui scuola appartengono i professori che mi hanno introdotta negli studi di diritto antico.

¹ – Si tratta della traduzione di A. BAUSANI, nell'edizione radici BUR, Milano, 2007².

dunque, a non far sorgere dubbi tra le parti obbligate e a fornire una testimonianza certa. Il valore della scrittura nell'ambito del diritto, in realtà, è molto più ampio, e lo testimonia il Corano stesso, che oltre ad essere un testo sacro e fornire precetti religiosi, è anche la principale fonte del diritto mussulmano: la legge scritta, poiché ispirata da Dio, è immutabile fonte del diritto, ovviamente suscettibile di interpretazione e per questo sempre attuale.

Guardando più indietro nel tempo, pur restando nello stesso ambiente in cui si mosse, nella sua vita, il Profeta, e dove l'Islam si diffuse inizialmente, rimanendo quindi nella Mezzaluna fertile, si può affermare che la scrittura giocò un ruolo piuttosto importante anche nelle esperienze giuridiche di quei popoli che anticamente abitavano quelle regioni e le cui vestigia rimasero sepolte per millenni.

Il presente contributo intende affrontare il rapporto tra scrittura e diritto analizzando alcuni momenti particolarmente significativi sotto questo profilo. Partendo dall'invenzione della stessa scrittura, si procederà analizzando la documentazione scritta relativa alle alienazioni immobiliari, presente già all'inizio del III millennio con le celebri *sale's tablets* di Fara. Si affronterà poi, giungendo così al II millennio, la documentazione paleo-babilonese, che per la sua abbondanza offre un quadro particolarmente ricco ai fini di questa trattazione. Infine, si affronteranno dei documenti molto particolari provenienti da due antichi siti: Nuzi, importante centro dell'antico regno di Arrapha, in cui le alienazioni immobiliari avvengono soprattutto attraverso l'adozione, istituto, questo, che doveva aver subito una trasformazione, tanto nella struttura che nella funzione originaria; e poi quelli di Emar, città siriana che fu conquistata dagli Ittiti. Si tratta di testi molto interessanti perché sono facilmente distinguibili in due gruppi, uno relativo agli abitanti di origine siriana, e uno relativo agli Ittiti.

1. La nascita della scrittura

Com'è noto, l'origine della scrittura si colloca nella Mezzaluna fertile, e più precisamente nella Mesopotamia meridionale, intorno alla metà del IV millennio a.C., ad opera dei Sumeri. Come sia avvenuta effettivamente tale invenzione, è tuttora oggetto di discussione tra gli studiosi, anche se c'è una certa convergenza² sulle motivazioni che l'hanno prodotta, che rimandano all'economia³.

² – Non è d'accordo su questo aspetto, J.-J. GLASSNER, *Ecrire à Sumer, l'invention du cunéiforme*, Seuil, 2000; ID., “L'invenzione della scrittura cuneiforme”, *Le Scienze Dossier*, CII (2002), p. 23-28, dove, a p. 28, si legge: «Queste osservazioni mostrano che l'elaborazione della scrittura sumerica non fu il frutto di un'immaginazione sbrigliata e

A partire dagli anni Settanta, inoltre, si è affermata una teoria relativa ai cosiddetti antecedenti della scrittura, i *tokens*⁴, cioè dei gettoni d'argilla, rinvenuti in molte aree vicino-orientali, che spaziano dall'Africa settentrionale (con l'eccezione dell'Egitto), fino alla Siria, alla Mesopotamia, all'Anatolia, all'Iran giungendo fino in India. Secondo la teoria in questione, sin dall'VIII millennio le società neolitiche idearono un sistema di contabilità per tenere sotto controllo i beni prodotti: ad ogni unità di bene corrispondeva un gettone (esistono diverse tipologie di gettoni, probabilmente a seconda del bene rappresentato). A partire dalla metà del IV millennio, però, tali gettoni iniziarono ad essere inseriti in sfere cave d'argilla, sulla cui superficie veniva impresso un sigillo. Quasi contemporaneamente, oltre al sigillo, sulla superficie delle sfere vennero impressi i gettoni che poi sarebbero stati inseriti all'interno. Si tratta della prima tappa della trasformazione dei gettoni da oggetti tridimensionali a segni bidimensionali. Tra il 3300-3200 a.C., ma soltanto in Siria, Mesopotamia ed Iran, sono attestate tavolette d'argilla sulla cui superficie venne impressa o incisa la forma del gettone, non più in corrispondenza univoca (un segno rimanda ad un'unità base del bene contato), ma utilizzando segni distinti indicanti numerali: ormai i gettoni non serviva-

solitaria. Questa scrittura non venne costruita via via in base alle necessità o per caso. Deriva, al contrario, da uno sforzo deliberato di costruire un sistema coerente».

³ – J. COOPER, “Scrivere in cuneiforme”, in *Origine della scrittura*, a cura di G. Bocchi - M. Ceruti, Milano, Mondadori, 2002, p. 69-88, dove, a p. 86, si legge: «L'uomo usa il linguaggio da cinque-diecimila anni. La rappresentazione grafica simbolica è altrettanto antica, ma la rappresentazione grafica del linguaggio ha solo poco più di cinquemila anni. Tecnicamente, la scrittura è un'invenzione molto semplice: i simboli complessi sono molto antichi e diffusi anche fra i popoli non alfabetizzati di oggi. Ma in ogni sistema di scrittura antica molte centinaia di simboli sono utilizzate in maniera altamente standardizzata. La scrittura richiese una svolta tecnica notevole, anche se le proporzioni di questa svolta sono state probabilmente esagerate. Perché, allora, furono necessari millenni affinché questa invenzione si realizzasse, e perché, in così tante culture, non si è mai realizzata né è stata presa a prestito da altre culture? A mio modo di vedere, ciò dipende dalla circostanza che l'investimento sociale necessario per propagare e mantenere un sistema di scrittura ha come prerequisito il fatto che l'esistenza della scrittura serva a un'urgenza o risolva un problema importante. Questo problema o esigenza riguarda l'amministrazione economica e politica che è determinata da un processo di complessità sociale crescente. Per questa ragione non credo che [...] le radici del cuneiforme risalgano alla rivoluzione neolitica. La scrittura cuneiforme fu una novità assoluta che emerse durante la rivoluzione urbana dopo la metà del IV millennio a.C., e si sviluppò in un arco di tempo relativamente breve».

⁴ – La teoria è stata elaborata da Denise Schmandt-Besserat, che ha pubblicato a più riprese le sue ricerche fino al notissimo D. SCHMANDT-BESSERAT, *Before writing*, Austin, 1992, e del suo successivo *How writing came about*, Austin, 1996.

no più. Tavolette più elaborate, in cui i numerali sono accompagnati da segni più complessi, sono attestate soltanto ad Uruk, in Mesopotamia meridionale, e a Susa, in Iran. Tavolette contenenti segni non più soltanto numericologografici, infine, ma anche fonetici sono attestate esclusivamente nella Mesopotamia meridionale, in quella zona definita Sumer.

Sebbene tutti gli studiosi accolgano come fondamentale tale teoria per comprendere la nascita della scrittura cuneiforme, nonostante la straordinaria coincidenza che vede tutte le forme dei *tokens* all'interno del repertorio grafico del proto-cuneiforme e del cuneiforme vero e proprio, molti, però, ritengono l'ultimo stadio, cioè il passaggio dalla fase logografica a quella fonetica, come assolutamente autonomo e indipendente dallo sviluppo precedente⁵. Personalmente, ritengo che il rigore logico che ha portato la Schmandt-Besserat ad individuare, sulla base della documentazione archeologica, le varie tappe di sviluppo di questo codice dovrebbe essere accolto, soprattutto se si osserva anche un altro elemento, a mio parere di grande rilievo.

Secondo tutti gli studiosi che si sono occupati di questa questione⁶, la scrittura nasce perché è necessario registrare dati di natura economica, dati che si erano venuti rivelando sempre più complicati e complessi in seguito alla “rivoluzione urbana”, cioè alla rapida evoluzione storica che portò gruppi scarsamente gerarchizzati e dediti soprattutto all'allevamento e all'agricoltura, a organizzarsi in un sistema molto più complesso, gerarchizzato e basato anche su un artigianato specialistico (ceramica, tessitura, ma soprattutto metallurgia). Questa evoluzione si ebbe innanzitutto nella bassa Mesopotamia, dove gli ingenti lavori di canalizzazione delle acque, che specialmente verso la confluenza del Tigri e dell'Eufrate straripavano violentemente, accelerarono la gerarchizzazione e la concentrazione della popolazione all'interno di un ristretto territorio, costruito in modo da contenere gran parte della produzione agricola e zootecnica, e anche i laboratori artigianali di trasformazione di tali prodotti (macinazione dei cereali, lavorazione dell'olio, tessitura e colorazione della lana, produzione ceramica a livelli standardizzati e realizzazione di utensili in legno e metallo). Vennero così a

⁵ – A tale proposito cfr. quanto espresso da Cooper nel passo riportato in nt. 2 e Glassner in nt. 1, ma anche M. LIVERANI, *Uruk, la prima città*, Bari, 1998, p. 78; P. MANDER, *L'origine del cuneiforme*, Napoli, 2005, p. 13 e ss., dove si legge anche la storia degli studi sull'argomento. Invece diversa posizione è espressa dallo stesso Liverani in M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia economia società*, Bari, Laterza, 1988, p. 132-133, dove l'autore considera unitario lo sviluppo dal sistema dei *tokens* alla scrittura protocuneiforme, anche se si limita a descrivere gli effetti dell'utilizzazione della grafia fonetica, piuttosto che il passaggio vero e proprio dall'uno all'altra.

⁶ – Con l'eccezione di Glassner, cfr. *supra*, nt. 2.

costituirsi le prime città, comprensive di magazzini, laboratori artigianali, mura di difesa, luoghi di culto, luoghi per il controllo e la gestione dei beni raccolti, elaborati e prodotti. Il problema, però, è che sebbene questa “rivoluzione” sia avvenuta per la prima volta a Uruk e, in generale, a Sumer, tuttavia nell’ambito di pochi decenni essa si diffuse anche in Siria e Iran, dove però la scrittura venne importata dai Sumeri successivamente. Solo a Susa, in realtà, si cercò di creare un sistema grafico autonomo (il cosiddetto proto-elamico), ma tale sistema, ancora indecifrato⁷, fu anche abbandonato nell’arco di pochi anni, per essere sostituito dalla scrittura cuneiforme.

A mio avviso, dunque, se è vero che la scrittura nacque per rispondere ad un’esigenza culturale ben precisa, in gran parte determinata dalla necessità di contabilizzare e registrare operazioni economiche di notevole complessità, tuttavia essa si realizzò a Sumer perché i Sumeri parlavano una lingua molto particolare, che probabilmente facilitò il passaggio dal sistema logografico a quello fonetico, quindi da un codice visivo ad una vera e propria scrittura, in grado di esprimere non solo concetti, ma anche suoni, che vanno dalla resa dei nomi propri fino ad arrivare alla registrazione di elementi grammaticali, e quindi lingue diverse, come l’ebblaita, l’elamico antico e, soprattutto, l’accadico. Il sumerico ha, infatti, tre caratteristiche peculiari: è una lingua agglutinante, quindi non flessiva, la maggior parte delle sue parole sono monosillabiche e, infine, presenta molti omofoni. Questo significa, in sostanza, che i logogrammi vengono letti sempre allo stesso modo (non c’è differenza tra plurale e singolare, presente e passato, ecc., perché questi elementi sono aggiuntivi, agglutinanti, appunto, e non vanno a modificare la radice della parola), e quindi possono essere interpretati, in sumerico, come sillabogrammi, e, conseguentemente, come elementi fonetici. È probabile, dunque, che la lunga pratica con i *tokens* abbia portato gli amministratori, le élites sumeriche, all’interno della propria città, a “leggere” ad alta voce i singoli simboli, e che la facilità di utilizzarli come suoni sillabici abbia permesso di utilizzare quel codice come una vera e propria scrittura.

Per concludere, è molto probabile che a Uruk i funzionari preposti alla contabilità e all’amministrazione dei beni, conoscendo perfettamente il sistema dei gettoni, evoluto nelle varie fasi fino alle tavolette numerico-

⁷ – Cfr. P. MERIGGI, *La scrittura proto-elamica. Parte I: La scrittura e il contenuto dei testi*, Roma, Accademia dei Lincei, 1971. L’autore analizza i segni, distinguendo innanzitutto un *ductus* lapidario e uno attestato sulle tavolette. Cfr. anche C. HERRENSCHMIDT, “L’écriture entre mondes visible et invisible en Iran, en Israël et en Grèce”, in *L’Orient Ancien et nous*, a cura di J. BOTTERO - J.-P. VERNANT, Paris, 1996. Il saggio in questione è stato tradotto in italiano come C. HERRENSCHMIDT, *L’invenzione della scrittura visibile e invisibile in Iran, Israele e Grecia*, Milano, Jaca Book, 1999.

ideografiche, lo usarono come base per perfezionarlo ulteriormente: da un lato aumentarono notevolmente il repertorio dei segni, proporzionale alle esigenze amministrative (all'interno di una città delle dimensioni e della complessità di Uruk non ci si poteva più limitare ad inventariare soltanto le merci da esportare, ma anche tutte quelle che transitavano nei magazzini palatini e templari), ma dall'altro, proprio perché utilizzato all'interno della medesima amministrazione, lo trasformarono da mero codice ideografico-logografico, in una vera e propria scrittura, attribuendo a ciascun segno, oltre al significato (ideografico e logografico), anche il valore fonetico, cioè il suono della parola. Sia la complessità quantitativa, sia quella qualitativa, dunque, del sistema così perfezionato a Uruk, comportò la necessità di creare scuole scribali, in cui i giovani venivano addestrati memorizzando centinaia di segni, e anche quella di compilare lunghe liste lessicali, una sorta di encyclopedie (che probabilmente all'inizio non avevano altro valore che quello delle legende che ancora oggi si utilizzano per comprendere simboli convenzionali, come accade, per esempio, negli orari ferroviari), per evitare che venissero dimenticati i significati (ma anche i suoni⁸) di quei simboli.

2. *La scrittura e il diritto*

Dopo aver rapidamente richiamato alcuni concetti relativi alla nascita della scrittura, importanti ai fini di questo discorso per evidenziare il legame che c'è tra la scrittura e l'economia, che comunque non va mai isolata anche dal diritto, ora si tratterà più espessamente del rapporto tra scrittura e diritto.

Posto che il diritto è un aspetto culturale dell'uomo, e come tale è presente in ogni cultura umana (*ubi societas ibi ius*), è abbastanza evidente che la possibilità di individuare specifici aspetti giuridici di una cultura si ha soltanto quando essi siano in qualche modo conoscibili, e soprattutto se se ne abbiano tracce scritte. È possibile ricostruire, anche se solo parzialmente, alcuni aspetti dell'esperienza giuridica dei popoli che hanno conosciuto la scrittura.

Nell'ambito della documentazione vicino orientale in cuneiforme, la scrittura influisce sulla sfera giuridica in vari modi. Innanzitutto bisogna considerare che la scrittura era un qualcosa di dispendioso, e di conseguenza era molto usata nell'ambito "pubblico", ma poco in quello "privato". Era

⁸ – In alcune liste, accanto a quella dei segni, c'è una seconda colonna che presenta uno o più segni che aiutano a capirne la pronuncia: essendoci molti omofoni, infatti, accanto al segno E₂, ad esempio, si poteva mettere il segno E, che essendo meno complesso, aiutava mnemonicamente chi leggeva a comprendere il suono con cui leggere il segno più complesso.

molto diffusa, cioè, nell'ambito dell'amministrazione centralizzata delle risorse economiche, nell'ambito cultuale e religioso, anch'esso inteso in un'ottica "pubblica", in quanto riguardava l'intera comunità, nell'ambito culturale in genere e, infine, nell'ambito più squisitamente politico e propagandistico, cioè nelle iscrizioni reali e nelle relazioni con le altre comunità esterne. Soprattutto nel primo e nell'ultimo ambito alcuni aspetti giuridici emergono dalla documentazione scritta. Nel primo perché si evidenziano all'interno dei meccanismi gestionali dei beni economici anche dei rapporti giuridicamente rilevanti (nell'ambito delle gerarchie di funzionari, nelle procedure da seguire, in alcuni casi negli stessi diritti che vengono a crearsi tra persone e cose, da qualificarsi come reali, o addirittura nei rapporti obbligatori che sorgono a carico di una parte), nel secondo perché il sovrano può far riferimento a precise emanazioni normative da lui effettuate (è il caso delle iscrizioni reali di contenuto normativo, la più nota delle quali è il cosiddetto Codice di Hammurapi, o degli editti di remissione dei debiti, come quello che ci è pervenuto di Ammi-ṣaduqa), oppure di veri e propri trattati internazionali.

In questi casi è evidente che la scrittura può aver influito anche su alcuni aspetti formali: per esempio, nell'ambito delle procedure amministrative, in cui la registrazione dettagliata di determinate operazioni contabili forniva anche la prova della loro effettuazione, in una sorta di documentazione di carico e scarico delle merci, con le relative autorizzazioni e supervisioni effettuate dai vari funzionari, che con l'apposizione dei sigilli assumevano anche la responsabilità per tali operazioni. Qualora fosse mancata la documentazione, veniva anche a mancare la possibilità di controllare la regolarità della procedura: in questo senso è molto interessante osservare come le cancellerie reali trasportassero, in caso di trasferimento della corte in una nuova capitale, anche tutta la documentazione relativa agli ultimi anni precedenti⁹.

Quanto alla stesura scritta di editti o di norme giuridiche, essa certamente aveva un ruolo di pubblicità molto superiore alla proclamazione attraverso banditori e araldi, che anche esistevano. In questo senso è molto indicativo il passo dell'Epilogo del Codice di Hammurapi, in cui il sovrano dice

L'oppresso che abbia una contesa venga davanti alla statua 're della giustizia', legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore e dica: Hammurapi, che è come un padre che ha

⁹ – È, questo, il caso di Tell el-Amarna, in Egitto, dove il faraone Akenaton, trasferendosi in una nuova capitale, fece trasportare la documentazione, in questo caso diplomatica, dei suoi predecessori, per poter continuare a governare. Ma lo stesso discorso vale anche per le capitali neo-assire.

generato il suo popolo, si è sottoposto alle disposizioni di Marduk, suo signore. Per sempre ha assicurato benessere al suo popolo, e ha reso giustizia nel paese¹⁰.

Ma nella stessa direzione vanno altre indicazioni presenti in lettere e documenti, in cui si fa riferimento alla proclamazione dell'editto di remissione dei debiti da parte del sovrano: in base ad essi, infatti, venivano annullati alcuni debiti, si rimettevano in libertà persone asservite per debiti e si annullavano alcune alienazioni immobiliari. I giudici, che dovevano applicare ai casi concreti tali editti, avevano bisogno di conoscere dettagliatamente il loro contenuto, piuttosto complesso e articolato.

Per quanto riguarda, infine, i trattati internazionali e in generale i rapporti con gli altri popoli, essi erano certamente codificati da secoli di frequentazioni, tanto in caso di guerra, quanto in caso di pace. In quest'ultimo caso, inoltre, i rapporti commerciali, di estrema importanza, rientravano in pieno anche nella sfera economica, in cui la scrittura aveva sempre avuto un ruolo essenziale.

I rapporti giuridici tra "privati", invece, sono documentati meno diffusamente. Se l'amministrazione centrale aveva a disposizione parecchi funzionari in grado di leggere e scrivere, più raramente i "privati" potevano ricorrere agli scribi. Questi ultimi avevano un costo, e di conseguenza si ricorreva ad essi solo in caso di effettiva necessità. Non è un caso che i primi studiosi che hanno letto la documentazione sumerica erano convinti che si trattasse di una società completamente asservita al re o al dio: non c'era quasi traccia di documentazione relativa ai rapporti tra "privati", a differenza di quanto avveniva, invece, nei periodi successivi, a partire dal quello paleobabilonese, e di conseguenza pensarono che l'intera economia fosse legata al tempio o al palazzo, e fosse, quindi centralizzata. Dopo i pionieristici lavori di Diakonoff¹¹, ormai tutti gli studiosi sono convinti che esistesse un'economia esterna al sistema centralizzato, indipendente e che contribuiva alla prima con una sorta di tassazione. Si può, di conseguenza, dire che tale sfera, e i rapporti giuridici che ad essa attengono, è meno documentata attraverso la scrittura, e che probabilmente i negozi giuridici tra "privati" avvenivano per lo più in ambito orale. Tuttavia, col passare del tempo si ricorse sempre più alla documentazione scritta anche nell'ambito dei negozi tra

¹⁰ – Traduzione tratta da C. SAPORETTI, *Antiche leggi. I "codici" del Vicino Oriente Antico*, Milano, 1998, p. 195.

¹¹ – I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*, Paper presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section. Moscow 1954, pp. 19-29; ID., "The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.", *Oikumene*, 3 (1970), p. 3-100.

“privati”, e in questo senso osservare quanto avviene nell’ambito delle alienazioni immobiliari è quanto mai indicativo.

3. *Le alienazioni immobiliari nel terzo millennio*

Tra i primi documenti comprensibili che ci sono pervenuti, ci sono i testi di vendita di Fara¹². Si tratta di poco più di cinquanta testi, per lo più su tavolette d’argilla, ma in qualche caso di pietra, che attestano delle alienazioni immobiliari.

Che si trattì di alienazioni immobiliari è desunto dagli studiosi dal fatto che è presente in essi il termine “prezzo” e che abbiano ad oggetto delle estensioni di terreni o di case, che alcuni individui vengono indicati come “coloro che mangiano il prezzo” e altri (in genere uno solo) che vengono indicati, alla fine, come “coloro che fanno il prezzo”. I problemi, però, sono notevoli. Innanzitutto non ci sono verbi finiti, né clausole che specifichino chiaramente i contenuti del negozio sottostante. Inoltre, sono inseriti una serie di elenchi di beni, definiti in vario modo, legati in qualche modo al prezzo, ed elenchi di persone che in qualche modo devono essere legati ai venditori, che beneficiano di questi altri beni aggiuntivi. È piuttosto difficile capire quali siano i rapporti tra queste persone e anche il motivo per cui ricevano quantità di beni in alcuni casi paragonabili a quelli ricevuti dai venditori. In generale si ritiene che gli immobili appartenessero a gruppi familiari, e che per poter acquistare la titolarità del bene, un estraneo alla famiglia avrebbe dovuto avere l’approvazione non solo dei vari membri della famiglia alienante, ma anche di altri parenti più lontani, i cui vincoli familiari con i proprietari avrebbero dato loro qualche diritto di evizione. Si è anche ipotizzato che questa cerchia più ampia sia in realtà da identificare con i vicini, ma è possibile che le due categorie si sovrapponessero. Inoltre, sono presenti alcuni “funzionari” pubblici, quali l’araldo, lo scriba, ecc. i quali ricevevano anche delle retribuzioni a parte. Infine, sono elencati dei testimoni, che in genere non ricevevano nulla.

Un’analisi di tipo economico, che tenesse in conto della superficie venduta e del prezzo, con le varie aggiunte, non ha dato risultati soddisfacenti, né per calcolare il valore degli immobili in relazione all’unità di superficie, né per calcolare il rapporto tra il prezzo vero e proprio e tutti gli altri esborsi

¹² – Cfr. a questo proposito I.J. GELB - P. STEINKELLER - R. WHITING, *Earliest Land tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurrus*, OIP 104, Chicago, 1991; C. WILCKE, “Early Ancient Near Eastern Law”, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, a cura di R. Westbrook, *Handbook of Oriental Studies* 72/1, Leiden-Boston, 2003, p. 80-110.

aggiuntivi sostenuti dall'acquirente: non ci sono, infatti, rapporti omogenei¹³. Più fruttuosi sono stati gli studi relativi alla prosopografia delle persone coinvolte: non solo si è riusciti ad individuare una datazione relativa in base agli eponimi¹⁴ presenti in questi testi, ma anche a riconoscere alcune persone ricorrenti. In generale si è capito che chi è beneficiario dei doni aggiuntivi in un testo, in altri può comparire in qualità di testimone, e in altri di venditore¹⁵. Inoltre, si è anche osservato che tutti questi testi, che coprono un ambito temporale di pochi anni, coinvolgono un numero piuttosto esiguo di persone, soprattutto in relazione a quanto emerso dagli studi demografici fatti sulle tombe di quell'epoca: sembrerebbe, quindi, che si tratti di alienazioni che riguardano solo una piccola parte della popolazione di Fara. Questo potrebbe spiegarsi o perché è stata trovata soltanto la documentazione di un settore della città, oppure perché siamo di fronte ad una situazione che riguarda soltanto una élite e che il resto della popolazione non era in condizione di alienare, perché o non possedeva immobili, oppure non aveva bisogno di venderli.

Molto interessanti sono stati altri studi relativi al valore simbolico-giuridico delle varie “aggiunte” al prezzo, ritenute vincolanti per coloro che le accettavano¹⁶; alla posizione delle varie parti che li compongono all’interno dei documenti, come ad esempio il fatto che il nome dell’acquirente ap-

¹³ – Cfr. I.J. GELB - P. STEINKELLER - R. WHITING, *op. cit.*, p. 110 ss.

¹⁴ – Già P. KOSCHAKER, in una recensione su OLZ, 1937, p. 425, aveva individuato il ruolo di eponimo del *bala*. Anche M. LAMBERT, “La vie économique à Šuruppak”, *Sumer*, 9 (1953), p. 210, ne parla e ritiene che il suo ruolo nel contratto sia quello di datarlo e, addirittura, di registrarlo, anche se, però, secondo lui, tale funzione non coincide con il suo mestiere. Cfr. a questo proposito G. VISICATO, “The Prosopography of the Sale Contracts of Fara”, in *The Fara Tablets in the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology*, a cura di H.P. Martin - F. Pomponio - G. Visicato - A. Westenholz, p. 140 nt. 3 dove si legge «Perhaps the *bala*-notation had temporal significance. Other individuals occur in contracts in which different *balas* are recorded. It suggests - understanding the meaning of *bala* as ‘turn of office, replacement’ - that the official *bala* changed perhaps each year» e si riporta altra bibliografia al riguardo.

¹⁵ – F. POMPONIO, “Archives and Prosopography of Fara”, *ASJ*, 5 (1983), p. 132-134; G. VISICATO, “The Organization of Ancient Šuruppak”, in H.P. MARTIN - F. POMPONIO - G. VISICATO - A. WESTENHOLZ, *op. cit.*, p. 115-124.

¹⁶ – Cfr. E. CASSIN, “Symboles de cession immobilière dans l’ancien droit mésopotamien”, *L’Année sociologique*, 3^e série 1952 (Paris 1955), p.107-161 e J.-J. GLASSNER, “La gestion de la terre en Mésopotamie selon le témoignage des *kudurrus* anciens”, *BiOr*, 52 (1995), p. 5-24.

paia soltanto alla fine, in quanto egli è riconosciuto tale soltanto quando ha compiuto tutti i pagamenti prima attestati¹⁷.

Inutile dire che si tratta di testi oscuri per molti versi, per i quali è difficile anche individuare il valore giuridico: probabilmente avranno avuto una efficacia probatoria e non costitutiva¹⁸, tuttavia non si può essere certi neppure di questo.

Quel che però, a mio avviso, si può osservare è che la struttura di questi testi non è molto dissimile da quella dei coevi testi amministrativi, in cui elenchi di beni, in genere in uscita, erano assegnati a determinati individui (x quantità di beni – Nome di persona). Si tratta, cioè, di testi strutturati secondo uno *standard* prestabilito, ovviamente piegato ad esigenze diverse rispetto a quelle normali. D'altra parte, per le parti negoziali era essenziale inserire all'interno del documento gli elementi che individuavano da un lato l'oggetto di vendita e i venditori, con tutto il seguito di altri aventi diritto, e dall'altro l'acquirente e tutti i beni ceduti sia come prezzo vero e proprio, sia come doni e aggiunte varie. Tutto il resto, che probabilmente col tempo si verrà sempre più comprendendo, per chi scriveva e per coloro a cui erano destinati questi documenti (certamente non i posteri) era sufficientemente chiaro.

In ogni caso, siamo di fronte al primo tentativo, da parte degli scribi, di utilizzare la scrittura per documentare negozi di natura “privata”, in cui non è direttamente coinvolta l'amministrazione centrale.

Di epoca di poco posteriore sono i documenti accadici, noti anche come *kudurru* antichi, cioè piccole stele di pietra, spesso completate con un bassorilievo inciso nella parte superiore, in cui venivano registrate alcune alienazioni immobiliari. La caratteristica di questi altri testi è che in un solo documento sono spesso ricordati più alienazioni, non necessariamente collegate tra loro. La più nota di esse è senza dubbio quella di Manistušu, in cui il sovrano accadico¹⁹ compare in qualità di acquirente. Da questo fatto si è desunto che i sovrani non possedessero l'intero territorio del regno, e che una parte di esso dovesse appartenere a dei “privati”.

¹⁷ – Cfr. I.M. DIAKONOFF, “Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer”, in *Paper presented by the Soviet Delegation at the XXII International Congress of Orientalists. Assyriological Section*, Moscow, 1954, p. 19-29.

¹⁸ – Cfr. a questo proposito già quanto scritto in P. KOSCHAKER, “Eheschliessung und Kauf nach alten Rechten, mit besonderer Berücksichtigung der älteren Keilschriftrechte”, *ArOr*, 18/3 (1950), p. 210-235.

¹⁹ – Il regno accadico, fondato dal semita Sargon, è durato dal 2350 al 2250 circa e sono noti cinque dinasti. Cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente. Storia economia società*, Bari, Laterza, 1988, p. 250-293.

Dopo la crisi che seguì la caduta di Akkade, si affermò su tutta la Mesopotamia meridionale una nuova dinastia, con capitale a Ur. Si tratta della III Dinastia di Ur, destinata a segnare la storia della regione in modo duraturo. I re di Ur, infatti, incisero con notevoli riforme sulla vita sociale ed economica dei sudditi, e la gran parte della documentazione di questo periodo riguarda la sfera pubblica: molti testi letterari, cultuali, religiosi, scolastici, e moltissimi legati all'amministrazione dei beni palatini e templari. Sono molto scarsi testi che riguardino negozi tra privati, ma tra questi ci sono anche alienazioni, di cui quelle immobiliari sono pochissime, quasi tutte provenienti dalla zona più settentrionale²⁰. Il fiorire della cultura neo-sumerica, con la diffusione di scuole e di scribi, distinti in gerarchie, a seconda del loro impiego, fece sì che si diffondesse anche la capacità di elaborare strutture testuali più varie. I testi relativi alle alienazioni immobiliari, infatti, presentano già una struttura più coerente, con una parte relativa ai contenuti del giuramento che verrà poi più ampiamente sviluppata nel periodo successivo.

4. *Le alienazioni immobiliari di età paleo-babilonese*

Nel periodo seguente alla caduta della III Dinastia di Ur, si stabiliscono in tutta la Mesopotamia popolazioni di stirpe semitica, gli Amorre²¹. Probabilmente legati a un'economia di tipo nomadico-pastorale, nel momento in cui si stanziarono nelle antiche città sumeriche si adattarono alle nuove opportunità che la sedentarietà, per di più in zone così fertili, poteva loro offrire. Sia dal punto di vista economico, sia da quello culturale, infatti, le nuove popolazioni si lasciarono permeare dalle popolazioni preesistenti, adottando la lingua accadica, a sud nel dialetto babilonese, a nord in quello assiro, e la scrittura cuneiforme, conservando le antiche tradizioni religiose e cultuali, ma arricchendole con le loro e finendo con il creare un *panthéon* sincretistico, composito, che portò a elaborare nuove mitologie. Un esempio è costituito dal celebre *Enūma elīš*²², il poema della creazione, o la versione unitaria del Gilgameš babilonese²³.

²⁰ – P. STEINKELLER, “Sale Documents in the Ur III Period”, *FAOS*, 17, Stuttgart, 1989.

²¹ – Sul periodo paleo-babilonese cfr. M. LIVERANI, *Antico Oriente. Storia economia società*, Bari, Laterza, 1988, p. 317-426.

²² – “Quando lassù”, dalle prime parole del primo verso. Si tratta del poema che descrive la creazione del mondo e degli uomini da parte degli dèi, della furia distruttrice di Tiamat, che alla fine dovrà essere ucciso da Marduk, dio della dinastia babilonese, imparentato, comunque, con altre divinità, in particolare Ea, che viene identificato con il sumerico Enki, dio della sapienza e dell'astuzia.

²³ – Cfr. a questo proposito A. GEORGE, *Gilgamesh Epos*, London, Oxford University Press, 2003.

Da un punto di vista politico l'orizzonte si frammentarizza di nuovo in decine di piccoli regni sub-regionali: a nord, la forte connotazione espansionistica del regno assiro porterà rapidamente alla realizzazione di un regno unitario, che addirittura si espanderà in Siria, dove dominerà per un cinquantennio l'influente città di Mari, mentre a sud si affermeranno varie dinastie locali, spesso in guerra tra loro. Questo primo periodo dura duecentocinquant'anni circa, e si conclude con il regno di Hammurapi di Babilonia (1792-1750 a.C.), che conquista l'intera regione, che dalla capitale prenderà il nome di Babilonia. Sebbene ci siano frequenti crisi, con conseguente perdita di controllo su parte del territorio, gli ultimi centocinquant'anni sono comunque dominati dal regno di Babilonia, che crolla nel 1595 a.C. con l'incursione ittita guidata da Muršili I, e dall'invasione cassita.

Sebbene poco coesa politicamente, tuttavia la società paleo-babilonese appare molto omogenea, e la documentazione che qui si intende prendere in esame ha un notevole sviluppo. Le alienazioni immobiliari²⁴, ancora non troppo numerose all'inizio del periodo, aumentano sensibilmente nel periodo centrale, per poi tornare a diminuire nel periodo finale.

Da un punto di vista numerico, sono state pubblicate più di mille tavolette di compravendita immobiliare, quasi la metà delle quali provenienti da Sippar. Sebbene ci siano delle differenze locali, tuttavia si può ben affermare che la standardizzazione formale delle tavolette è molto alta. Tutte le tavolette presentano una struttura tripartita: nella prima parte si descrivono le specificità del negozio effettuato (dimensioni, tipologia e ubicazione dell'immobile; nome del venditore; nome dell'acquirente; entità del prezzo pagato – omesso in un significativo numero di documenti da Sippar; clausola del prezzo completo; eventuali clausole accessorie, la cui funzione è quella di attestare l'effettivo trasferimento dell'immobile); nella seconda c'è il giuramento, all'interno del quale sono inserite delle clausole di non contestazione e, talvolta, di evizione; nell'ultima, infine, c'è il lungo elenco dei testimoni, tra cui il nome dello scriba, qualche volta di un funzionario responsabile di aspetti catastali e, infine, la datazione.

Per quanto rileva ai fini di questo discorso, cioè dell'influenza della scrittura sul diritto, si devono fare due osservazioni. La prima è che man mano che si afferma l'importanza di una clausola all'interno del documento, essa assume una standardizzazione sempre maggiore. Quando una clausola è attestata poche volte, essa ha anche un alto numero di varianti. Per esempio, nei testi provenienti dal sud, e in particolare da Larsa, è a volte presente la

²⁴ – Su questo argomento cfr. C. SIMONETTI, *La compravendita di beni immobili in età antico-babilonese*, Napoli-Parigi, De Boccard, 2006, cui si rimanda per la bibliografia precedente sull'argomento.

garanzia per l’evizione: ne sono attestate tre tipologie, tutte con alto numero di varianti rispetto alla ricorrenza statistica, e alcune di esse non rientrano in nessuna classificazione²⁵. Tali clausole, inoltre, sono attestate solo a partire dalla fine del primo periodo, sotto Rim-Sîn di Larsa (1822-1763 a.C.), il re sconfitto da Hammurapi. D’altra parte, casi di evizione da parte di terzi sono attestati in documenti di altro genere²⁶, sempre provenienti dal sud, e quindi le clausole d’evizione dovevano essere la risposta ad esigenze emerse lì e in quel periodo. Così come appare innovativa la clausola di non rivendicazione tipica di Larsa (“non dirà: ‘casa mia’”), che compare sempre insieme ad una delle altre tre clausole utilizzate in tutto il resto del paese²⁷: è come se gli scribi, pur volendola inserire all’interno del documento, vogliano comunque essere sicuri che l’efficacia sia riconosciuta comunque, anche di fronte a giudici e scribi di altra tradizione.

Sebbene ci siano molti altri esempi indicativi, sarà bene affrontare brevemente l’altro aspetto rilevante ai fini di questo discorso: e cioè il valore giuridico del documento scritto.

Quasi tutti gli studiosi che se ne sono occupati, compresa chi scrive, sono convinti che il documento scritto non avesse valore sostanziale, ma che questo scaturisse dalla pronuncia del giuramento²⁸. Tuttavia, l’importanza del documento scritto come prova dell’avvenuto negozio è dimostrato da numerose testimonianze: quando il venditore o i suoi eredi contestano l’alienazione al compratore, quest’ultimo produce il documento scritto, da lui accuratamente conservato in duplice copia, ai giudici, che provvederanno a rompere la copia esterna (o busta) e a leggere il documento interno. Se non interviene un editto di remissione dei debiti, che spesso contiene anche disposizioni di annullamento di alienazioni immobiliari, quasi sempre i giudici

²⁵ – Usano verbi e formulazioni diverse rispetto alle tre considerate di riferimento.

²⁶ – Si tratta dei testi di scambio, o se si preferisce di permute, e in alcuni testi giudiziari.

²⁷ – Si tratta rispettivamente di: “non tornerà indietro”, “non farà rivendicazioni”, “non cambierà”.

²⁸ – Diversità di opinioni ci sono su un altro punto, e cioè chi pronuncia il giuramento: molti, tra cui Steinkeller, P. STEINKELLER, “Sale Documents in the Ur III Period”, cit., p. 44-45, pensano che siano tanto il venditore quanto l’acquirente, sulla base di una espressione che indica reciprocità (uomo contro uomo, fratello contro fratello); altri, tra cui chi scrive, invece, pensano che sia solo il venditore, sulla base del contenuto effettivo delle clausole inserite nel giuramento: è solo il venditore che non deve più dire che l’immobile è suo, e solo lui deve fornire le garanzie per l’evizione, ecc.

danno ragione all'acquirente²⁹. Non solo: se una persona aliena un immobile che ha acquistato a sua volta da terzi, deve fornire al nuovo acquirente la documentazione in suo possesso. Se non la possiede più, deve fornire una documentazione riassuntiva di tutti i passaggi precedenti³⁰. Viceversa, se un'alienazione viene annullata, viene anche distrutto materialmente il documento che la attesta³¹.

Da queste osservazioni, quindi, si può desumere che mentre, da un lato, la scrittura influisce sugli aspetti sostanziali, con l'inserimento di clausole sempre più precise e adeguate alle esigenze dei contraenti, dall'altro assume anche un ruolo formale, sebbene limitato al suo intrinseco valore di prova dell'avvenuta alienazione. Diviene talmente importante da dover essere distrutta in caso di annullamento del negozio registrato, e di dover essere riprodotta in caso di smarrimento.

5. Le false adozioni di Nuzi

Dopo la caduta di Babilonia, e la conseguente crisi politica ed economica di tutta la Mesopotamia meridionale, lentamente il paese si riassesta. Nonostante le ingenti perdite in termini di persone umane, di edifici, di rapporti commerciali, di produzione agricola e artigianale, nell'arco di pochi decenni la documentazione scritta torna a parlare, raccontando di nuovi regni che si sostituiscono a quelli perduti. Ciò che colpisce, ancora una volta, è l'adesione dei nuovi invasori alla vecchia cultura, che perde militarmente, ma vince sempre dal punto di vista culturale. Anche i sovrani cassiti, che si insedieranno sul trono di Babilonia (periodo medio-babilonese), adotteranno l'accadico, nella variante babilonese, e continueranno ad utilizzare la scrittura cuneiforme. La produzione scribale si riduce notevolmente, sia dal punto

²⁹ – In questo caso il giudice intima all'alienante di non rivendicare più l'immobile alienato, a rischio di dover pagare una penale piuttosto alta: si tratta delle *tuppi la ragūmim*, ovvero “tavolette di non contestazione”.

³⁰ – D. CHARPIN, “Transmission des titres de propriété et constitution des archives privées en Babylone ancienne”, in *Cuneiform Archives and Librerie*, a cura di K.R. Veenhof, Leiden, 1986, p. 121-140. Questo studio prende spunto da un articolo di C. WILCKE, “Zwei spät-altbabylonische Kaufverträge aus Kiš”, in *Zikir šumim. Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus*, a cura di G. Van Driel, Leiden, 1982, p. 426-483.

³¹ – Così il caso di CH § 37: «se un uomo ha acquistato il campo, l'orto o la casa di un soldato, di un marinaio o di un ‘percettore di rendite’, la sua tavoletta verrà spezzata e perderà il suo argento, mentre il campo, l'orto e la casa torneranno al suo ‘signore’», ma anche il caso citato in Finkelstein, di J.J. FINKELSTEIN, “A New *mišarum* Material and Its Implications”, *Assyriological Studies*, 16 (1965), p. 241-242.

di vista quantitativo che qualitativo, tuttavia essa permane e continua a rivestire un ruolo essenziale.

Per tornare al discorso sulle alienazioni immobiliari, esse sono molto meno numerose che nel periodo precedente.

Un caso di estremo interesse è quello costituito da Nuzi³². Da questa città, situata in una zona nord-occidentale della regione e, in questo periodo sotto il controllo politico mitannico, provengono diverse centinaia di tavolette scritte, e molte di esse attestano alienazioni immobiliari. Ciò che rende queste ultime particolari, però, è il fatto che solo una piccola parte di esse avveniva per compravendita: la maggior parte avveniva mediante adozione. Si tratta, ovviamente di un particolare tipo di adozione, che non impropriamente sono state definite “false adozioni”. Ciò che fece subito dubitare gli studiosi³³ della reale natura di tali documenti fu il fatto che uno stesso personaggio poteva comparire come adottato in decine e decine di queste adozioni. Se si fosse trattato di vere adozioni, infatti, non ci si sarebbe trovati davanti al caso di un individuo che avesse diverse decine di padri e di madri, caso del tutto assurdo, sia per la struttura familiare, sia per la funzione stessa dell’adozione, che è quella di fornire di genitori un bambino che ne sia privo, oppure di figli un genitore che non ne abbia.

Ma le false adozioni di Nuzi sono effettivamente molto diverse dalle adozioni vere e proprie, che pure si trovano in quegli archivi. Innanzitutto, le adozioni vere e proprie prevedono l’adozione tanto di un bambino quanto di un adulto, mentre le false adozioni prevedono l’adozione solo di adulti. In secondo luogo, inoltre, mentre le prime prevedono obblighi di cura nei confronti dei genitori adottivi da parte dei figli, nelle seconde esse si riducono al mero sostentamento materiale, fornito una volta all’anno, o addirittura in un’unica soluzione. Spesso, inoltre, nelle false adozioni vengono nominati figli naturali dei genitori adottivi, a cui i figli adottati vanno ad aggiungersi nell’asse ereditario. Lo scopo, quindi, è chiaro: facendosi adottare, spesso in cambio di un vitalizio o di una elargizione di beni di consumo (in questi casi raramente si ricorre all’argento pesato: più spesso si parla di forniture di orzo, olio e lana, i beni base per la sopravvivenza), una persona poteva assicurarsi una quota, se non l’intera eredità del padre adottivo. In genere l’eredità, cioè il patrimonio del padre adottivo, consisteva in beni immobiliari, sia edificati che agricoli.

³² – Attuale Yorghan Tepe, nei pressi di Kirkuk.

³³ – A partire da P. KOSCHAKER, *Neue keilschriftliche Rechtsurkunden aus der El-Amarna-Zeit*, Leipzig, 1928, p. 52-66 e proseguendo con E. CASSIN, *L’adoption à Nuzi*, Paris, Maisonneuve, 1950, ecc.

A lungo gli studiosi si sono chiesti come mai a Nuzi le alienazioni immobiliari avvenissero soprattutto tramite adozioni e non tramite la ben più semplice procedura della compravendita. La risposta, quasi unanime, è stata che a Nuzi le terre fossero inalienabili, e si potessero solo trasmettere attraverso l'asse ereditario³⁴. A mio parere, però, questa spiegazione non tiene conto del fatto che, seppure pochi, a Nuzi esistono documenti di compravendita immobiliare³⁵. Allora bisogna chiedersi come giustificare questi casi. Il problema se lo è posto anche Maidman³⁶, quando, notando il fatto che anche nei testi più antichi sono annoverate false adozioni, conclude che

with greater certainty than ever that fictive real estate adoption was not a late device to circumvent some hypothetical ban of alienation of land. It was place for as far back, as there are records, although [...] it may not go back further than that. Explanation for the origin of the form must be sought elsewhere.

Accettando il suggerimento, sarà dunque opportuno cercare altrove. Nel documento prima citato³⁷, come in altri simili, nelle ultime righe, si dice esplicitamente che esso è stato scritto presso una certa porta, dopo la nuova proclamazione, cioè dopo l'editto³⁸. In un articolo della stessa Lion³⁹, pren-

³⁴ – Cfr. ad esempio C. ZACCAGNINI, “Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period”, in *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East*, a cura di M. Hudson - B.A. Levine (ISCANEE 2), Cambridge MA, 1999, p. 346: «... the traditional concept that family real estate property - at least in principle - should not be alienated is clearly attested. Suffice it to recall here the well-known case of Nuzi land sales, which take a form of adoption, whereby the purchaser gets title to what he buys as an ‘inheritance share’, bequeathed by his (fictitious) adoptant father (= the seller)».

³⁵ – Cfr. ad esempio SCCNH 11.10. Si tratta della dichiarazione di un uomo che sostiene di aver venduto un campo, che suo nonno aveva ricevuto con la *terhatum* della moglie. In cambio ottiene dei capi di bestiame e quantità di metallo, che definisce “argento” e dichiara di essere stato completamente pagato (ll. 39-41). Sebbene in questo caso i cessionari siano i discendenti del suocero del nonno, in ogni caso si tratta di alienazione in quanto si versa un prezzo in corrispettivo. Ma anche le *tuppat supeulti*, cioè le tavolette di scambio, implicano la possibilità di cedere immobili all'esterno dalla famiglia.

³⁶ – M.P. MAIDMAN, “The University of Chicago Nuzi Texts: History and Prospects”, in *Nuzi Seventy-Five*, a cura di D.J. Owen - G. Wilhelm, Bethesda, CDL Press, 1999, p. 33 ss.

³⁷ – Cfr. nt. 35.

³⁸ – *Ibidem*, ll. 42-44.

³⁹ – B. LION, “L’andurāru à l’époque médio-babylonienne, d’après les documents de Terqa, Nuzi et Arrapha”, in *Nuzi Seventy-Five*, a cura di D.J. Owen - G. Wilhelm, *op. cit.*, p. 314-327.

dendo in esame la documentazione relativa agli editti di remissione dei debiti nel regno di Arrapha, di cui anche Nuzi fa parte, la studiosa conclude che

D'autre part, l'*andurāru* ou *kirenzi* semble pouvoir annuler les mêmes opérations qu'à l'époque paléo babylonienne, celles découlant directement de la paupérisation d'une partie de la population; il s'agit ici tout spécialement des dettes avec prise de gage, des adoption-ventes et peut-être de l'asservissement pour dettes⁴⁰.

In realtà, però, l'attestazione dell'annullamento delle false adozioni è una sola, e si trova all'interno di un documento di adozione come sorella⁴¹.

Sulla base di queste osservazioni, io credo che sia possibile avanzare un'altra ipotesi, e cioè che siccome i re continuavano ad emanare editti di remissione dei debiti sempre più frequentemente, gli acquirenti, che molto spesso erano economicamente i soggetti forti, per eludere tali provvedimenti, che avrebbero annullato i loro acquisti, provavano a trovare soluzioni più efficaci. La prima, cioè quella di inserire una clausola che sottraesse il negoziò all'editto, era infatti rischiosa, perché i giudici avrebbero potuto trovarla inefficace. Allora qualche scriba deve aver riflettuto su un altro istituto ad effetti reali: l'adozione. Con l'adozione, infatti, un uomo veniva adottato da un altro, e in cambio delle cure e del mantenimento assicurato al genitore, egli ne diveniva erede. In breve, l'adozione aveva il vantaggio di produrre gli stessi effetti giuridici della compravendita, cioè il trasferimento di immobili ad un estraneo, anche se con la limitazione, spesso ovviata da una clausola specifica, che sarebbe avvenuta alla morte del genitore adottivo, ma con l'ineleggibile vantaggio che essa non sarebbe stata annullata da nessun provvedimento del re. La testimonianza, ricordata dalla Lion, di una clausola di rinuncia agli effetti dell'editto in una falsa adozione potrebbe essere indizio del tentativo da parte della corona di colpire anche le false adozioni, inserendole all'interno dell'editto, visto che di compravendite effettive non se ne facevano quasi più. Si potrebbe ipotizzare, cioè, una sorta di inseguimento, in cui l'inseguito è l'astuzia usata da chi cercava di approfittare delle difficoltà altrui, e l'inseguitore è il re, con i suoi editti sempre più mirati.

Qualunque sia la spiegazione, in ogni caso la trasformazione delle adozioni vere e proprie in qualcosa di molto diverso deve essere considerata una innovazione. Che essa sia stata influenzata o addirittura causata dalla scrittura, questo è tutto da dimostrare. Certo è, però, che la pratica di scrivere dei documenti di contenuto giuridico può aver favorito la trasformazione dell'istituto dell'adozione, tanto da renderla qualcosa d'altro.

⁴⁰ – *Ibidem*, p. 326.

⁴¹ – SCCNH 7 6.

6. *Il caso degli Ittiti in Siria*

Più interessante, invece, proprio per l'influenza della scrittura sulla forma di alcuni istituti, è un altro caso, sempre databile alla seconda metà del II millennio a.C.

Gli Ittiti sono un antico popolo che parlava una lingua indoeuropea e che si affaccia sulla scena politica intorno al XVII sec. a.C. in Anatolia. La loro capitale, Hattusa, è stata identificata nei pressi di Boğazköj e gli scavi hanno restituito migliaia di tavolette, anche queste scritte in scrittura cuneiforme. Ciò che è sempre sembrato molto strano a tutti gli studiosi del settore è che tra tutti questi documenti non ce n'è nessuno che attesti negozi giuridici tra "privati", e quindi non ci sono testimonianze scritte neppure di alienazioni immobiliari. Alcuni studiosi hanno pensato che questo fosse dovuto al fatto che probabilmente gli atti negoziali venissero scritti su supporti deperibili, come fogli di papiro oppure su pergamena, o su *ostraka*.

Quello che, però, risulta strano è che una volta arrivati in Siria, nel corso della loro inarrestabile espansione verso sud, dalla documentazione proveniente da città sottomesse, e in particolare da Emar⁴², emerge che anche gli Ittiti acquistavano immobili. A Emar, però, la documentazione è molto strana: esistono, infatti, due diversi tipi di documenti, quelli detti siriani e quelli detti siro-ittiti. Le differenze tra i due tipi di documenti sono numerose⁴³, tanto a livello formale (l'orientamento della scrittura nella tavoletta, che in un caso è parallela ai lati brevi, e nell'altro a quello lungo), quanto a quello del contenuto: le tavolette siriane, infatti, presentano un formulario *standard*, più o meno simile a quello visto svilupparsi nel periodo paleo-babilonese; quelle siro-ittite, invece, sono meno standardizzate e sembrano rispecchiare apparentemente una maggiore flessibilità. In realtà, come si è già osservato in occasione della documentazione paleo-babilonese, la minor rigidità è indice di novità: più le clausole erano nuove, maggiori erano le varianti, e questo è giustificato dal fatto che gli scribi non avevano ancora potuto stabilire quale sarebbe stata la formulazione migliore e più efficace per produrre gli effetti desiderati⁴⁴. In particolare, poi, per quanto riguarda le eventuali

⁴² – Si tratta dell'antica Meskene, a circa 60 chilometri ad est di Aleppo.

⁴³ – Cfr. a questo proposito F. Di FILIPPO, "Gli atti di compravendita di Emar. Rapporto e conflitto tra due tradizioni giuridiche", in *I diritti del mondo cuneiforme*, a cura di M. Liverani - C. Mora, Pavia, 2008, p. 419-456.

⁴⁴ – Di quest'avviso è Lena Fijalkowska, come ha sostenuto nel suo intervento al Congresso della SIHDA a Catania, nel settembre 2007. La Fijalkowska ritiene, infatti, che la duttilità delle clausole delle tavolette siro-ittite siano in realtà solo apparenti, e che invece rispecchino soltanto una tradizione scribale più recente.

contestazioni da parte del venditore o di terzi (clausola di non rivendicazione e di evizione), mentre nelle tavolette siriane si prevede una penale assolutamente sproporzionata rispetto al prezzo pagato (una o due mine d'argento), nelle tavolette siro-ittite ci si limita a individuare chi dovrà eventualmente rispondere (per l'evizione) e che contro ogni rivendicazione sarà proprio la tavoletta a prevalere, conferendo a quest'ultima un valore probatorio.

A questo punto è forse possibile avanzare un'altra ipotesi, che possa in qualche modo spiegare anche l'assenza della documentazione "privatistica" dalla vecchia capitale. È possibile, infatti, immaginare che gli Ittiti, come anche gli antichi Romani, non utilizzassero la scrittura per porre in essere, né per documentare i propri negozi giuridici. In breve, gli Ittiti al loro paese si limitavano a compiere oralmente i negozi giuridici tra "privati", mentre utilizzavano la scrittura per tutti gli altri scopi, da quelli epistolari a quelli scientifici, da quelli propagandistici a quelli diplomatici, da quelli rituali a quelli culturali, ecc. Quando, però, nel corso della loro fortunata espansione verso sud, e in particolare in Siria, entrarono in contatto con popoli che utilizzavano la scrittura anche per documentare gli atti negoziali avvenuti tra "privati", dovettero adattarsi, producendo anche loro documentazione analoga, a cui attribuirono valore essenzialmente probatorio. Anzi, proprio questa forte attenzione al valore attribuito alla tavoletta scritta sembra spiegare il perché essi siano ricorsi al documento scritto: un atto di alienazione avvenuto oralmente senza documento avrebbe avuto maggiore difficoltà, in caso di contestazione, ad essere provato, rispetto ad uno che fosse anche stato scritto. Il fatto di aver dovuto ricorrere alla scrittura ha fatto sì che gli Ittiti attribuissero alla documentazione scritta un valore preminente: è questo, infatti, che significa l'espressione "in caso di contestazione questa tavoletta prevarrà"⁴⁵.

Conclusioni

Come si è potuto vedere da questo brevissimo *excursus*, dunque, la scrittura ha avuto un notevole impatto nella sfera del diritto antico, nella Mezzaluna fertile. Sin dalla sua nascita, infatti, essa è stata impiegata per documentare atti di natura economica, che avevano, però, anche rilievo giuridico. Nell'ambito delle alienazioni immobiliari, poi, si è visto come, iniziando da semplici testi contenenti solo le notizie indispensabili a ricostruire il negozio, senza neppure utilizzare verbi e sulla falsariga dei testi amministrativi, si è arrivati ad inserire all'interno del documento scritto il contenuto delle clausole giurate, e a investire la tavoletta di valore probante rispetto al negozio

⁴⁵ – RAE 206, 14-19 e 120, 5-11, solo per citare qualche esempio.

sottostante, tanto da determinarne la distruzione, in caso di annullamento di quest'ultimo, o la riproduzione, in caso di perdita del documento originale di un negozio ancora valido. Si è visto, inoltre, come un istituto nato per determinate esigenze abbia poi assunto una diversa funzione, con conseguenti modifiche anche nella struttura del documento scritto che lo attesta. Infine, la presenza ad Emar di due distinte tipologie di documenti attestanti alienazioni immobiliari, una relativa ai negozi tra Siriani e una relativa a quelli tra Siriani ed Ittiti, ha portato gli studiosi a chiedersi il motivo di tale strana situazione, e me a ipotizzare che quando gli Ittiti sono arrivati ad Emar si sono adattati alla prassi locale, che prevedeva la stesura scritta di documenti attestanti alienazioni immobiliari.

Non solo, dunque, essa è servita a registrare il singolo negozio, ma è venuta sempre più assumendo un ruolo essenziale, prima di tutto documentando il negozio avvenuto, sempre più particolareggiatamente, ma poi anche divenendone indispensabile strumento di prova. Grazie alla scrittura, poi, si è riusciti a snaturare un istituto nato per determinati scopi, in modo da per seguirne altri, ovviando a determinati inconvenienti giuridici. Infine, la convivenza con popolazioni che usavano la scrittura per documentare negozi tra "privati" ha spinto chi, come gli Ittiti, non la utilizzavano a questi fini, ad adottarla, almeno per quei negozi che coinvolgevano gli indigeni, probabilmente per essere certi che gli effetti del negozio venissero riconosciuti da tutti.

Da quest'ultimo punto di vista, infine, si può dire che il monito coranico, ricordato all'inizio, sia stato preceduto nel tempo: anche per gli Ittiti in Siria, infatti, l'utilizzazione della scrittura nella documentazione giuridica tra "privati" ha un valore probatorio, superiore a quello della labile memoria umana.

791109111

*Gli Scritti in memoria di Francesco Castro sono stati realizzati
grazie al coordinamento e all'organizzazione di*

Istituto per l'Oriente
“C.A. Nallino”



Centro Interdisciplinare
di Studi sul Mondo Islamico
“Francesco Castro”

in collaborazione con



*e con il contributo e l'affetto
di colleghi, amici e allievi*

الكتابُ وَ الْمِيزَانُ
Il Libro e la Bilancia
*
ESI

2 TOMI INDIVISIBILI

Questo volume, sprovvisto del taloncino a fronte, è da considerarsi copia saggio gratuito esente da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972)

€ 150,00

ISBN 978-88-495-2213-6



9 788849 521696